



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

**Nucleo Unificato Regionale di
Valutazione e Verifica**

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati 1

Risposta al foglio del

numero

Oggetto: Variante al Piano comunale di classificazione acustica del comune di Castell'Azzara – Verifica di assoggettabilità a VAS. Trasmissione contributo.

COMUNE DI CASTELLAZZARA
Prot. 00003963 del 19-11-2015
ARRIVO
Cat 6 Cla 9

Al Comune di Castell'Azzara
Ufficio tecnico comunale

Ing. Leonardo Merli



Con la presente si trasmette il contributo valutativo Determina n.12/SCA/2015 del NURV della Regione Toscana sul Documento preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto, espresso il 18.11.2015, ai sensi dell'art.33 c.2, della l.r. 10/2010.

Distinti saluti.

Il Presidente
Arch. Carla Chiodini

RA



Regione Toscana

Seduta n. 169/VAS del 18/11/2015
Determinazione n. 12/SCA/2015

NURV

(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

**Contributo valutativo
in qualità di soggetto con competenze ambientali ai sensi dell'art.33 LR 10/2010:**

**Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)
del Comune di Castell'Azzara**

Proponente/Autorità procedente: Comune di Castell'Azzara – Settore Ambiente

Autorità competente: Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.526/2014 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n.102/2014, nella seduta del 18.11.2015, presenti i seguenti componenti:

Presenti: Carla Chiodini, Luigi Idili, Antonella Bonini, Carmela D'Aiutolo

Assenti: Rosanna Zavattini

1

visti

- il d.lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte seconda relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";
- la legge regionale 10/2010 recante "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";

premessato che

- il Comune di Castell'Azzara ha avviato la fase di consultazione trasmettendo il Documento preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.22 e 23 della LR 10/10 (ns. prot. 209552 del 05.10.2015);
- con nota del 06.10.2015 prot.n.210932 del Presidente del NURV sono stati consultati i Settori regionali competenti;
- sono pervenute le seguenti osservazioni e contributi:
 - 1 – Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento acustico e elettromagnetico – prot. 212983 del 08.10.2015;
 - 2 – ARPAT – prot. 237547 del 09.11.2015;
 - 3 – Settore Parchi e Biodiversità, monitoraggio acque minerali e termali – prot. 240424 del 11.11.2015;

esaminati


- i documenti trasmessi dal proponente:
 - Relazione Tecnica;
 - Tav. 01 (territorio comunale Est);
 - Tav. 02 (territorio comunale Ovest);
 - Documento preliminare di VAS.
- Le osservazioni e i contributi pervenuti

considerato che

- la Variante è finalizzata alla localizzazione di un nuovo impianto a biomasse alimentato a cippato di legno vergine da 965 kWe da ubicarsi in località Selvana nell'area denominata "Miniera del Morone";
- l'intervento è conforme alle previsioni del RU approvato con DCC n.32 del 29/11/2013 che comunque prevede nella stessa area la realizzazione del polo museale Miniera del Morone e annesse strutture ricettive;
- la realizzazione dell'impianto è stata approvata con autorizzazione unica SUAP prot.n.4716 del 07/06/2013 e soggetta alle prescrizioni indicate nei pareri e nelle risultanze della conferenza dei servizi prot.4691 del 06/06/2013 nel quale ARPAT Grosseto prescrive, tra le altre cose, l'adeguamento al PCCA;
- il PCCA attualmente vigente classifica l'area in classe II che non risulta compatibile con l'attività proposta;

AB

2



la variante al PCCA prevede l'inserimento in classe acustica IV "aree di intensa attività umana" dell'ambito della ex Miniera del Morone, sito già fortemente antropizzato. Non vi sono ricettori sensibili nelle vicinanze, all'interno dell'area vi sono edifici a destinazione industriale e residenziale. La distanza dall'abitato di Selvena è di 1,5 km.

osservato che

1. L'area in cui è prevista la realizzazione dell'impianto a biomasse risulta inserita in II classe dall'attuale PCCA; il Proponente ha precisato che in tale area sono presenti edifici a destinazione industriale e residenziale. La anomala attribuzione di una classe II ad un'area in cui sono presenti edifici ad uso industriale (anche indipendentemente del nuovo impianto a biomasse), in un rimanente contesto a vocazione prevalentemente boschiva, classificato invece in III classe, è legata alla previsione del Comune nel RU di destinare tale area a "Parco e ambito museale Miniera del Morone" comprensivo di strutture ricettive. Lo stesso RU prevede la possibilità di realizzare in tale ambito, zona F1.3, un impianto a biomasse (che invece per gli aspetti acustici trattandosi di impianto industriale necessita di classe idonea IV). La realizzazione dell'impianto e del Parco con relativi polo museale e strutture ricettive pone, sotto il profilo degli aspetti ambientali, un problema di coerenza interna del RU e più specificatamente, in relazione all'oggetto del presente procedimento, sotto il profilo della classificazione acustica dell'area; in sede di VAS del RU non sono state affrontate le criticità sopra elencate.
2. Con la presente variante al PCCA risulterebbe quindi innalzata da II a IV anche la classe acustica di altri recettori presenti nell'area per i quali il RU prevede destinazione residenziale (strutture ricettive). Per tali recettori sarebbe invece opportuno prevedere una classificazione non più alta della III tenuto conto dei vincoli sulle dimensioni delle classi.
3. Il documento di verifica non dà atto della valutazione di impatto acustico, di cui al procedimento di autorizzazione SUAP, ai fini dell'ottimizzazione dello schema di zonizzazione acustica che è stato presentato in questa fase e che presenta le criticità sopra elencate. Non è infatti giustificabile l'estensione della classe IV anche ai recettori residenziali non appartenenti all'area prettamente industriale; deve essere invece valutata la necessità di risagomare l'area del previsto parco minerario inserendo in classe IV la sola porzione a effettiva destinazione industriale lasciando in classe III i recettori residenziali al pari del rimanente territorio boscato.
4. La modifica proposta al PCCA infatti, consentendo un aumento della rumorosità ammessa, determina impatti significativi sulla componente rumore che, come indicato nelle osservazioni di ARPAT che richiamano gli esiti della conferenza di servizi e i contenuti della documentazione presentata in fase autorizzativa (di cui il documento di verifica non riporta nessun elemento informativo), non sono stati affrontati nella documentazione di impatto acustico. A tal proposito dovevano essere forniti nel presente procedimento le integrazioni e i chiarimenti contenuti nel verbale della CdS del 06/06/2013 anche ai fini della valutazione della compatibilità di un inserimento in classe III per il recettore residenziale.
5. Nel documento preliminare si sostiene che in merito ai problemi ambientali relativi al piano programma, *"data la natura della nuova attività prevista non si rileva alcun problema ambientale relativo alla sua installazione (...) non produce effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale richieda una valutazione di incidenza sui siti medesimi."* Dalla relazione tecnica della variante si legge inoltre che *"in base a quanto indicato nella relazione allegata al progetto approvato relativa alla valutazione degli aspetti sanitari, ambientali e di sicurezza, si può affermare che il traffico indotto dallo svolgimento delle attività del nuovo impianto a biomasse risulterà trascurabile."*
6. In merito di quanto affermato sopra si rileva tuttavia che il RU nelle NTA (art.77) prescriveva lo svolgimento della valutazione di incidenza ambientale per tutti gli interventi all'interno dell'area dell'ambito della ex miniera. Il documento di verifica di VAS non fornisce elementi in merito allo svolgimento della VINCA in sede di autorizzazione SUAP, ai relativi esiti sotto il profilo degli impatti acustici sui SIC, alle misure di mitigazione impartite al progetto ai fini della sua compatibilità e come il progetto ne ha tenuto conto.
7. L'impianto a biomasse che si intende realizzare dista circa 200 metri dal Sito Natura 2000 (Sic Monte Penna, Bosco della Fonte e Monte Civitella) in parte compreso nella Riserva Naturale Provinciale "Monte Penna"; è necessario pertanto prendere visione del Regolamento della Riserva Provinciale del Monte Penna approvato con Atto del Consiglio Provinciale n.15 del 27/02/96 i cui confini distano circa 150 metri dall'impianto. In relazione a quanto descritto dal proponente nella



documentazione trasmessa agli uffici della giunta regionale il progetto potrebbe inoltre presentare delle criticità dovute al passaggio di automezzi per il rifornimento del legno cippato sulla Strada Provinciale di Selvena, localizzata in parte all'interno del sito di cui trattasi. Il Proponente nel documento di verifica non ha fornito sufficienti informazioni per poter escludere tali incidenze.


Ritiene che

per le carenze informative e di analisi del documento di verifica di assoggettabilità che determinano il permanere delle criticità sopra richiamate ed emerse anche in fase di autorizzazione SUAP e per le quali erano state fornite indicazioni prescrittive necessarie ai fini delle decisioni da assumere anche per la presente variante, si ritiene di non potersi esprimere sull'esclusione da VAS della variante al PCCA in oggetto

Carla Chiodini



Luigi Idili



Antonella Bonini



Carmela D'Aiutolo

